

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ - D. M. 03.06.2021 - Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga) - Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo nel territorio della regione Marche – Revoca del D.D. AMAP n. 340 del 1 agosto 2024 - Anno 2026**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026 – 2028);

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante.

DECRETA

- Di revocare il D.D. AMAP n. 340 del 01 agosto 2024 recante Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga), sostituendolo con il presente atto;
- di dichiarare zone delimitate per la presenza di *T. parvicornis* le superfici del territorio della Regione Marche individuate nell'allegato 1;
- di stabilire che l'area delimitata è costituita da una o più zone infestate, costituite dai comuni in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di *T. parvicornis* e da una zona circostante (denominata zona cuscinetto) avente un raggio di 5 km oltre i confini della zona infestata (allegato 2);
- di adottare le misure fitosanitarie di eradicazione, di cui al Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, di seguito elencate, da applicare alle piante ospiti (piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle specie *Pinus australis* , *P. banksiana* , *P. caribaea* var. *bahamensis* , *P. contorta* , *P. echinata* , *P. elliotii* , *P. glabra* , *P. mugo* , *P. nigra* , *P. palustris* , *P.*



pinaster, *P. pinea*, *P. sylvestris*, *P. taeda* e *P. virginiana*), presenti o introdotte all'interno dell'area delimitata:

- a. rimozione di parte della pianta ospite infestata dall'organismo nocivo o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili.
- b. Il materiale di risulta derivante dagli abbattimenti o dalle potature delle piante ospiti deve essere gestito rispettando le seguenti indicazioni:
 - se possibile, il materiale deve essere distrutto quanto prima tramite combustione in loco nel rispetto dell'articolo 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 nei casi ivi indicati;
 - qualora non sia possibile bruciare sul posto il materiale, lo spostamento dello stesso al di fuori dell'area delimitata è permesso dal 1 di Dicembre al 31 di Marzo, periodo in cui non sono presenti le forme mobili della cocciniglia, applicandosi l'articolo 185 comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione dell'organismo;
 - nel periodo compreso dal 1 di Aprile al 30 di Novembre il materiale deve essere stoccato temporaneamente nella zona infestata, previa triturazione della sola ramaglia e delle parti verdi, in attesa del periodo in cui gli spostamenti non presentano pericolo di diffusione della cocciniglia.
- c. trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita;
- d. operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II «Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato» del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021;
- e. divieto di movimentazione di piante ospiti da impianto dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». E' consentita, in deroga al suddetto divieto, la movimentazione delle piante ospiti solo previo controllo ufficiale del SFR e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati;
- f. divieto di movimentazione del materiale vegetale infestato dall'organismo nocivo, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi di cui al punto b del presente atto;
- g. obbligo di comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;

- di applicare le misure fitosanitarie di cui ai punti a, b, c, d, a piante diverse dalle piante ospiti qualora riscontrate infestate dall'organismo nocivo;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it e di darne ampia informazione e comunicazione agli operatori professionali ed alla cittadinanza interessata.

Qualora il Servizio fitosanitario regionale ritenga che l'abbattimento di determinate piante ospiti abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione dell'organismo nocivo e l'abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa.

Per l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto si applica l'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 e l'articolo 6 commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021.

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano il D.M. 3 giugno 2021 e il Documento Tecnico Ufficiale n. 33 in adozione dal 1 marzo 2023.



Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**Per il Dirigente del Settore, la sostituta
Dirigente del Settore Amministrativo
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)
Documento informatico firmato digitalmente**



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- D. Lgs. n. 19/2021;
- D.M. 3 giugno 2021;
- DTU 33 del 22/02/2023;
- D. D. AMAP n. 340 del 01.08.2024.

Motivazione

Con L. R. n. 11 del 12.05.2022 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

La protezione delle piante in termini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante, rientra tra le competenze fondamentali del SFR elencate nel D. Lgs. n. 19/2021; in particolare il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo soggetto a misure fitosanitarie di emergenza nazionali, l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate e la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

Toumeyella parvicornis (Cockerell) è un organismo nocivo soggetto a misure fitosanitarie di emergenza ai sensi del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, incluso da alcuni anni nel piano nazionale di sorveglianza fitosanitaria.

L'attività di indagine svolta dal Servizio Fitosanitario Regionale per l'attuazione del suddetto piano nel corso del 2024, anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini, ha consentito di accertare la presenza di piante del genere *Pinus* a dimora nel territorio della regione Marche nei comuni di Grottammare e Massignano presumibilmente infestate da *T. parvicornis*. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha proceduto al prelievo di campioni che sono stati inviati al laboratorio del Servizio Fitosanitario medesimo e successivamente per conferma diagnostica al laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia in quanto laboratorio designato che opera ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 625/2017. A seguito della prima diagnosi e della successiva conferma con il D.D. AMAP n. 340 del 01 agosto 2024 il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto, ai sensi del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, ad individuare una zona delimitata che include le zone focolaio e le zone cuscinetto, nonché ad applicare le misure fitosanitarie finalizzate all'eradicazione dell'organismo nocivo. Le successive attività di monitoraggio e sorveglianza sul territorio svolte nel corso del 2025 hanno evidenziato la presenza di nuove piante infestate al di fuori delle aree delimitate, pertanto con il presente atto vengono individuati e riportati negli allegati i confini delle nuove aree delimitate ed elencate le specifiche misure fitosanitarie adottate. In particolare per l'individuazione dell'ampiezza delle zone focolaio il Servizio Fitosanitario Regionale, vista la diffusione dell'organismo nocivo, ritiene utile individuare come limite della zona focolaio i confini amministrativi dei comuni con presenza di piante infestate e per la zona cuscinetto applicare il raggio di km 5 dal limite del focolaio come previsto dal Decreto Ministeriale 03 giugno 2021. Tutte le azioni di delimitazione e di applicazione di misure fitosanitarie contenute nel presente atto sono adottate in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021 ed al DTU 33 del 22/02/2023. Le misure si applicano alle piante ospiti di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 03 giugno



2021 e, limitatamente alle misure di distruzione, trattamento, operazioni selvicolturali, movimentazione del materiale vegetale infestato risultante da abbattimenti e potature, ad altre piante che dovessero risultare infestate dall'organismo nocivo. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, qualora il Servizio Fitosanitario Regionale ritenga che l'abbattimento di determinate piante ospiti abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione dell'organismo nocivo e l'abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa.

Per l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto si applica l'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 e l'articolo 6 commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021.

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano il D.M. 3 giugno 2021 e il Documento Tecnico Ufficiale n. 33 in adozione dal 1 marzo 2023.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto relativo all'individuazione di zone delimitate nonché all'adozione di misure fitosanitarie per l'eradicazione di *T. parvicornis* nel territorio della regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Allegato N. 1 - Aree delimitate ai fini dell'eradicazione per la presenza di *T. parvicornis*”

“Allegato N. 2 – Elenco comuni nelle zone infestate e nelle zone cuscinetto”

